

DOCTORS IN MOVEMENT SCIENCE ASSOCIATION



Lungadige Attiraglio n.34 – 37124 Verona – www.dmsa.it

STATUTO DOCTORS IN MOVEMENT SCIENCE ASSOCIATION – D.M.S.A.

Titolo I – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

- E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, la Doctors in movement science association, associazione professionale non a scopo di lucro, di seguito denominata D.M.S.A., con sede in Verona, Lungadige Attiraglio, 34.

ART. 2 - OGGETTO E SCOPO

L'associazione ha i seguenti scopi:

- 1) coordinare ed unificare le singole iniziative di quanti laureati in scienze motorie e/o diplomati ISEF (di seguito denominati dottori in scienze motorie), che insegnano educazione fisica nelle scuole d'ogni ordine e grado o/e esercitano nelle varie specializzazioni della chinesiologia (ginnastica preventiva, correttiva, formativa, ricreativa, sportiva, rieducativa, eccetera), creando una categoria di professionisti qualificati;
- 2) tutelare il titolo di studio e l'esercizio professionale degli iscritti che si dedicano alla libera professione in forma totale, preminente o complementare;
- 3) suscitare l'interesse dell'opinione pubblica onde stimolare una coscienza chinesiologica;
- 4) incrementare lo studio, il progresso e la ricerca scientifica nelle scienze motorie;
- 5) Promuovere la figura del dottore in scienze motorie come professionista dell'esercizio finalizzato, appoggiare e promuovere le iniziative che rechino vantaggio all'affermazione della categoria e della professione;
- 6) collaborare con le varie associazioni di categoria per la soluzione dei problemi di comune interesse.

ART. 3 – DURATA

La durata della [D.M.S.A.](http://www.dmsa.it) è a tempo indeterminato.

ART. 4 - OGGETTO DELLA PROFESSIONE

L'oggetto della libera professione di dottore in scienze motorie riguarda le attività psicomotorie dell'uomo comunque denominate e finalizzate alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione e alla gestione di attività motorie a carattere educativo, adattivo, ludico o sportivo, finalizzandole allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato. Il dottore in scienze motorie è il professionista dell'esercizio finalizzato.

ART. 5 - SEGRETO PROFESSIONALE

Il dottore in scienze motorie ha l'obbligo del segreto professionale.

Titolo II – ORGANI DI RAPPRESENTANZA ASSOCIATIVA

ART. 6 - ORGANI

Sono Organi della D.M.S.A.:

- 1.l'Assemblea degli iscritti;
- 2.il Consiglio;
- 3.il Presidente;
- 4.il Segretario del Consiglio;
- 5.il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla D.M.S.A., ed è organo sovrano dell'associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- 1.l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- 2.l'approvazione del rendiconto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- 3.la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- 4.la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei revisori dei Conti;
- 5.l'approvazione dei regolamenti interni;
- 6.la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, alla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- 1.le modifiche del presente statuto;
- 2.lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di Dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma sociale per l'anno successivo ed entro il mese di maggio per approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio mediante avviso da inviare ai soci almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso é pubblicizzato con lettera e possono partecipare tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'associazione.

L'Assemblea é regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli iscritti, in regola con il versamento delle quote annuali nazionali, ed in seconda convocazione, con qualsiasi numero d'intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice di voti salvo che non sia previsto diversamente dal presente Statuto. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati tutti i soci iscritti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza qualificata (almeno 2/3 dei soci) di voti dei soci presenti o rappresentati. Il Presidente, constatata la validità dell'assemblea, provvede a far eleggere il Presidente ed il Segretario dell'assemblea stessa. Ogni iscritto ha diritto al voto.

ART. 8 - CONSIGLIO

La D.M.S.A. è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da 15 membri eletti dall'Assemblea. I membri del Consiglio, che sono rieleggibili, durano in carica tre anni. La decorrenza della nomina si computa dalla data dell'insediamento. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che sarà effettuato entro trenta giorni dalle elezioni rimane in carica il Consiglio uscente per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

ART. 10 - CARICHE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, i Vicepresidenti ed il Segretario.

ART. 11 - SCIoglimento DEL CONSIGLIO

Le dimissioni o la decadenza di almeno due terzi dei consiglieri, comportano la decadenza dell'intero Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio provoca, entro novanta giorni, la convocazione dell'Assemblea degli iscritti per nuove elezioni.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente Statuto:

- a) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- b) predispone lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
- c) predispone lo schema del conto consuntivo e al redazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- b) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- e) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) adotta le finalità previste dallo Statuto ed attua le decisioni dell'Assemblea;
- h) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e regolamento che interessano la professione;
- i) designa i rappresentanti dell'associazione presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
- l) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti;
- m) stabilisce annualmente l'autonomia di spesa del Presidente;
- n) nomina eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- o) in caso di scioglimento dell'associazione nomina un liquidatore.

ART. 13 - RIUNIONI CONSILIARI

Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritiene opportuno e, comunque, almeno due volte l'anno. Deve inoltre convocarlo valutata la richiesta scritta e circostanziata di almeno 3 membri. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente ne fa le veci il consigliere più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e quello del Presidente, o di chi ne fa le veci, è preminente in caso di parità. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 - NOTIFICAZIONI DELLE DECISIONI

Le decisioni del Consiglio sono notificate entro trenta giorni agli iscritti.

ART. 15 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

ART. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza; convoca e presiede il Consiglio, convoca le assemblee; provvede all'ordinaria amministrazione ed all'esecuzione dei provvedimenti d'urgenza attinenti ad atti normativi ed amministrativi che, successivamente, dovranno essere ratificati dal Consiglio. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio.

ART. 17 - VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono due, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni Sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 18 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Il Segretario del Consiglio svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea, del Consiglio e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio; cura, inoltre, la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione del Consiglio è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea in occasione dell'elezione del Consiglio. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

ART. 20 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'D.M.S.A. tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e dei Revisori dei Conti. I libri dell'associazione sono visitabili a qualsiasi iscritto che ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono prodotte a spese del richiedente.

ART. 21 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso da sottoporre per l'approvazione. I bilanci debbono restare depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono il Consiglio convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'D.M.S.A. a spese del richiedente.

TITOLO III - IL PATRIMONIO E LO SCIoglIMENTO

ART. 22 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

1. dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
2. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
3. degli introiti realizzati per lo svolgimento della sua attività.

Il Consiglio stabilisce le quote di iscrizione annuale. L'adesione alla D.M.S.A. non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento delle quote annue di iscrizione. E', in ogni caso, facoltà degli aderenti alla D.M.S.A. effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti non sono rivalutabili, non creano diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi. Alla D.M.S.A. è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.

ART. 23 - SCIoglIMENTO

L'Assemblea delibera lo scioglimento della D.M.S.A. con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea darà mandato al Consiglio di nominare un liquidatore.

ART. 24 - ISCRIZIONE ALLA D.M.S.A

Coloro che, trovandosi in possesso della laurea in scienze motorie o del diploma I.S.E.F.,

possono iscriversi alla D.M.S.A.. La domanda di iscrizione è presentata al Consiglio e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto. Il Consiglio deve deliberare nel termine di un mese dalla presentazione della domanda. Contro la decisione del Consiglio è ammesso appello all'Assemblea degli iscritti.

ART. 25 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività sociali;
- 2) a ricevere dalla [D.M.S.A.](#) incarichi specifici per l'espletamento degli scopi sociali;
- 3) all'elettorato attivo e passivo delle cariche sociali.

TITOLO IV - CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 26 - CANCELLAZIONE

Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione è deliberata dal Consiglio d'ufficio:

- 1) Nei casi d'incompatibilità;
- 2) Quando l'iscritto non ha regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento dei contributi annuali previsti dal presente statuto.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ DEI DOTTORI IN SCIENZE MOTORIE - AZIONE DISCIPLINARE

Il dottore in scienze motorie che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione, o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionali, è sottoposto a provvedimento disciplinare. La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un socio o di un componente del Consiglio o del dottore in scienze motorie che si renda responsabile di azioni particolarmente lesive nei confronti della categoria spetta al Consiglio.

ART. 28 - SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono da applicarsi a seconda dei casi.

ART. 29 – RECESSO E RADIAZIONE

Il recesso è consentito a qualsiasi associato ed in qualsiasi momento.

La radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio contro il dottore in scienze motorie che, con la sua condotta, abbia gravemente compromessa la propria reputazione e la dignità della professione. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

ART. 30 - NOTIFICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato.

ART. 31 - RICORSO AL CONSIGLIO

Nel termine di trenta giorni dalla notificazione l'interessato può proporre ricorso al Consiglio. Il Consiglio può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave. Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che lo hanno proposto.

ART. 32 - RIAMMISSIONE

Il dottore in scienze motorie radiato può esservi riammesso purchè siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per qualsiasi contestazione nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, si farà ricorso al giudizio di un arbitro compositore o di un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti in contrasto ed il terzo dai primi due, o in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

ART. 34 - LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel seguente statuto, si deve far riferimento alle norme in Materia di Enti, contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, nel libro V del Codice Civile.

Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto costitutivo in pari data redatto.

Letto, approvato e sottoscritto a Verona, il 18/06/2003.